

Spett.li Clienti
Loro sedi

Informative e news per la clientela di studio

REVOCA RIVALUTAZIONE, RIALLINEAMENTO E AFFRANCAMENTO

Con provvedimento n. 370046 del 29 settembre 2022 l'Agenzia delle entrate ha reso note le modalità e i termini per l'esercizio della facoltà di revoca delle seguenti agevolazioni:

- rivalutazione;
- riallineamento;
- affrancamento.

Tale revoca va esercitata entro e non oltre il 28 novembre 2022, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d'imposta in relazione al quale l'originaria opzione era stata esercitata.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 370046 del 29 settembre 2022)

MODIFICATO CALCOLO E SANZIONI PER LE OMISSIONI PREVIDENZIALI

Con il messaggio n. 3516 del 28 settembre 2022 l'Inps comunica le modifiche alle procedure di notifica e le modalità di calcolo delle sanzioni per l'omesso versamento di ritenute previdenziali a partire dal 2016.

(Inps, messaggio n. 3516 del 28 settembre 2022)

ACCESSIBILI NUOVI BANDI PMI

Pubblicati sul sito istituzionale del Mise tre nuovi bandi 2022 con agevolazioni per le PMI in ambito di Brevetti, Marchi e Disegni e relativo calendario di presentazione delle domande.

(Decreto direttoriale del 7 giugno 2022)

SPORT BONUS 2022

Con avviso del 30 settembre 2022 il Dipartimento per lo sport comunica che, al fine di consentire alle imprese di utilizzare la prima quota annuale del credito di imposta richiesto entro l'anno in corso, si è deciso di anticipare l'apertura della seconda finestra 2022 dal 15 ottobre al 1° ottobre 2022.

(Dipartimento per lo sport, avviso del 30 settembre 2022)

SGRAVIO CONTRIBUTIVO AGENZIE DI VIAGGIO

Con il messaggio n. 3549 del 29 settembre 2022 sono state pubblicate le istruzioni operative per l'applicazione dello sgravio contributivo totale per 5 mesi previsto per le agenzie viaggi e *tour operator*, senza limitazioni di dimensione aziendale. In particolare, vengono chiariti i termini per la presentazione delle istanze di riesame in caso di rigetto e viene fornito il codice causale da utilizzare nella denuncia.

(Inps, messaggio n. 3549 del 29 settembre 2022)

DI NUOVO IN EROGAZIONE LE INDENNITÀ PER CESSAZIONE ATTIVITÀ

Ripresi i pagamenti delle indennità per cessazione attività commerciali: saranno evase le domande arrivate fino al 31 agosto 2022. Con messaggio n. 2347 del 05/06/2020 l'Inps aveva comunicato che i fondi per l'indennizzo per la cessazione di attività riservati ai commercianti erano in fase di esaurimento. Veniva quindi sospesa la liquidazione di nuove indennità, anche se le domande potevano continuare a essere inviate. Lo stesso istituto ha ora reso noto che i fondi sono stati rifinanziati e che quindi verranno effettuati pagamenti in favore dei soggetti che hanno presentato domanda fino allo scorso 31 agosto.

(Inps, messaggio n. 3520 del 27 settembre)

I PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI ISA APPLICABILI AL TERZO SETTORE

Con Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 1° settembre 2022, prot. n. 219019, sono stati individuati i principi di revisione internazionali Isa Italia ritenuti applicabili anche agli Enti del Terzo settore a partire dai bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022.

(Determina della Ragioneria generale dello Stato n. 219019 del 1° settembre 2022)

DIVIDENDI CON LE VECCHIE REGOLE CON PAGAMENTO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022

Secondo il parere dell'Agenzia delle entrate (esplicitato con la risposta a interpello n. 454/E/2022) per fruire della disciplina transitoria sui dividendi sarebbe necessario, non solo deliberare la distribuzione delle riserve di utili entro il prossimo 31 dicembre 2022, ma altresì entro la medesima data effettuare anche la relativa distribuzione delle somme.

La delibera e la distribuzione dei dividendi

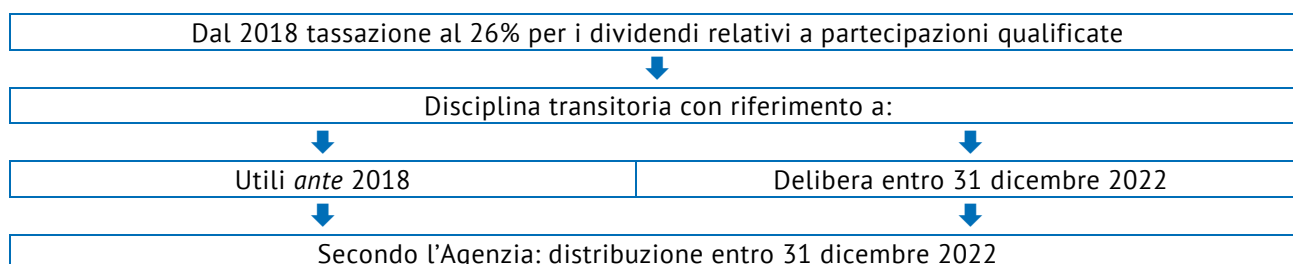
La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è intervenuta ad uniformare la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico trattamento per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non, con applicazione di un prelievo fisso al 26% quando il percettore sia persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'impresa.

Va ricordato che le vecchie regole risultavano tendenzialmente più convenienti, soprattutto per i soci che presentano redditi limitati; conseguentemente, al fine di non imporre un trattamento peggiorativo a tali soggetti, è stata introdotta una disciplina transitoria che:

- con riferimento alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires;
- formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017; e
- deliberate entro il 2022;

consente di applicare la previgente disciplina che consente, in caso di partecipazioni qualificate, una tassazione ordinaria su una parte del dividendo distribuito, con differenti percentuali rispetto all'anno di formazione delle riserve.

Proprio su questo punto è intervenuta l'interpretazione innovativa dell'Agenzia delle entrate: a dispetto del tenore letterale della norma, che richiede unicamente che sia assunta la delibera di distribuzione entro la fine dell'anno (con un passaggio, quindi, da riserva a debito della somma deliberata), secondo l'Amministrazione finanziaria la ratio della disposizione imporrebbe anche di procedere alla materiale erogazione di tali dividendi entro la medesima data.



L'interpretazione dell'Agenzia è ritenuta errata in quanto eccedente il contenuto della norma. Ciò posto, qualora si ritenga di deliberare la distribuzione delle riserve, quando vi sia adeguata liquidità per provvedere anche la relativa distribuzione, costituisce elemento di cautela per evitare possibili contestazioni future il fatto di procedere in tal senso entro il 31 dicembre 2022.

SCADE IL PROSSIMO 30 NOVEMBRE 2022 L'ISTANZA PER INDENNITÀ UNA TANTUM A FAVORE DI ARTIGIANI, COMMERCianti E PROFESSIONISTI

Con il D.M. 19 agosto 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022 il Ministero del lavoro e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno individuato le modalità di concessione dell'indennità una tantum (pari a euro 200 o a euro 350 a seconda dei casi) a favore di artigiani, commercianti, lavoratori autonomi e professionisti (sia che siano iscritti all'Inps sia alle Casse private).

Dal 26 settembre 2022 alle ore 12.00 sono stati resi disponibili i portali dei singoli enti previdenziali pubblici e privati al fine di presentare le domande, il cui termine ultimo è fissato al 30 novembre 2022. La circolare n. 103/2022 dell'Inps ha fornito i chiarimenti operativi per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps.

L'indennità verrà erogata in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte, fino all'esaurimento del fondo stanziato pari a 600 milioni di euro.

Ambito soggettivo

L'articolo 2, D.M. 19 agosto 2022 specifica che il requisito soggettivo per potere fruire dell'indennità una tantum consiste nel:

- risultare iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla propria gestione previdenziale;
- essere titolari alla data del 18 maggio 2022 di una partita Iva con attività avviata;
- avere effettuato almeno un versamento per la contribuzione dovuta al proprio ente previdenziale dall'anno 2020;
- non essere titolare alla data del 18 maggio 2022 di trattamento pensionistico e non percepire il c.d. Ape sociale.

La circolare n. 103 dell'Inps del 26 settembre 2022 individua quali potenziali beneficiari dell'indennità *una tantum*:

- artigiani e commercianti iscritti all'Ivs;
- coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali;
- pescatori autonomi di cui alla L. 250/1958;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'Inps, compresi i partecipanti agli studi associati o alle società semplici;
- coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Sono, inoltre, soggetti beneficiari dell'indennità una tantum i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza. Si riporta l'elenco delle principali Casse private:

- Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti;
- Cassa nazionale del notariato;
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;
- Ente nazionale di assistenza per i rappresentanti di commercio;

- Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura;
- Fondo agenti spedizionieri e corrieri;
- Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
- Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani;
- Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale;
- Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi;
- Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica.

Ambito oggettivo

I requisiti principali per fruire dell'indennità *una tantum* sono:

- non avere fruito delle indennità di cui agli articoli 31 e 32, D.L. 50/2022;
- avere conseguito un reddito complessivo per il periodo di imposta 2021 non superiore a 35.000 euro (indennità 200 euro) ovvero non superiore a 20.000 euro (indennità 350 euro).



Per l'individuazione del reddito complessivo 2021 da verificare quale soglia di accesso, l'articolo 4, D.M. 19 agosto 2022 specifica che bisogna effettuare la differenza tra il reddito lordo, il reddito per l'abitazione principale e l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali deducibili. L'indennità erogata non costituisce reddito.

Non rilevano ai fini del calcolo i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

La presentazione telematica delle istanze sul portale Inps e sui portali delle Casse private

Il soggetto avente diritto all'indennità iscritto contemporaneamente all'Inps e una delle Casse private dovrà presentare domanda all'Inps. Le modalità di presentazione dell'istanza sono

- Istanza Inps: il *link* a cui accedere per la presentazione telematica dell'istanza è il seguente:
<https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/spid/loginSPID.jsp?uri=https%3a%2f%2fservizi2.inps.it%2fservizi%2fHUBPNPIInternet&S=S>
- Istanza Casse private: ogni iscritto all'ente previdenziale ha ricevuto una *newsletter* dalla propria Cassa con l'indicazione delle modalità operative con cui formulare la domanda. In ogni caso, sono disponibili sui singoli portali apposite sezioni laddove presentare l'istanza.

È previsto il monitoraggio da parte del Ministero del lavoro delle istanze presentate con cadenza settimanale, di modo da verificare l'eventuale raggiungimento del fondo stanziato pari a 600 milioni di euro entro la scadenza del termine di presentazione delle istanze, fissata al 30 novembre 2022.

BONUS ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: AMMESSE ANCHE LE SOCIETÀ

L'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire i chiarimenti relativi al *bonus* per la rimozione delle barriere architettoniche; tra le molte indicazioni fornite va sicuramente segnalata la possibilità di fruirla da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche, nonché la possibilità di effettuare interventi non solo su fabbricati abitativi, ma altresì su immobili commerciali.

Con la presente informativa si riepilogano i principali chiarimenti forniti

La rimozione delle barriere architettoniche

La Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 42, L. 234/2021) ha introdotto l'articolo 119-ter, D.L. 34/2020, il quale riconosce una detrazione per le spese sostenute nell'anno 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Per tali interventi è prevista una detrazione specifica pari al 75% delle spese sostenute, ripartita in 5 quote annuali, con limiti di spesa piuttosto consistenti:

- 50.000 euro per le unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Si tratta di una agevolazione autonoma e aggiuntiva, quindi con tetti autonomi, rispetto ad altre 2 previsioni che possono agevolare analoghi interventi:

- detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (detrazione al 50% entro il tetto di 96.000 euro);
- *superbonus* 110%, quale intervento trainato.

Ovviamente, l'Agenzia delle entrate ricorda che, poiché per le spese sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche è astrattamente possibile fruire di agevolazioni diverse, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle detrazioni previste.

Anche per questa agevolazione è prevista la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione, per la cessione del credito o per il c.d. "*sconto in fattura*".

I chiarimenti

Nel corso dell'ultimo mese sono stati pubblicati numerose risposte ad istanze di interpello che sono intervenute in relazione a diversi aspetti di tale agevolazione, che hanno aperto anche alle imprese la possibilità di fruire del *bonus* in commento: di seguito si propongono i chiarimenti principali.

Soggetti beneficiari	➔	A differenza degli altri <i>bonus</i> edilizi, che tendenzialmente sono rivolti alle persone fisiche, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione anche gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Tipologia di immobile	➔	Sono agevolate tutte le tipologie di immobili, a destinazione abitativa e non; il <i>bonus</i> può infatti essere calcolato sulle spese per la rimozione delle barriere architettoniche indipendentemente dalla categoria catastale del fabbricato interessato dall'intervento.
Interventi agevolati	➔	Le caratteristiche degli interventi agevolabili sono descritte nel D.M. 236/1989, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.
Immobili esistenti	➔	La norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici " <i>già esistenti</i> "; pertanto, l'agevolazione non compete per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della " <i>ristrutturazione edilizia</i> ".
Immobili locati	➔	L'agevolazione riguarda non solo gli immobili impiegati direttamente dal possessore, ma anche quelli oggetto di contratto di locazione. Sono ammesse tanto le spese sostenute dal locatore, quanto quelle sostenute dal locatario; in tal caso il contratto deve essere regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Si ricorda che, salvo proroghe, la disposizione in commento risulta oggi applicabile alle sole spese sostenute entro il 2022; si invita pertanto la clientela che fosse interessata a beneficiare di agevolazione ad attivarsi con sollecitudine con il proprio tecnico di riferimento per verificare la fattibilità dell'intervento.

RICHIEDIBILE IL BONUS IMU ATTIVITÀ TURISTICHE

Con l'articolo 22, D.L. 21/2022 è stato istituito un credito d'imposta per il settore turistico pari al 50% dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'Imu 2021.

Soggetti beneficiari

Potranno beneficiare del credito i seguenti soggetti:

- imprese turistico-ricettive, comprese le imprese che esercitano attività agrituristiche;
- imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, *glamping* e villaggi turistici);
- le imprese del comparto fieristico e congressuale;
- complessi termali;
- parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Requisiti richiesti

Per richiedere il *bonus* è necessario che:

- il saldo Imu 2021 sia stato versato;
- i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività turistiche esercitate;
- il fatturato o i corrispettivi del II trimestre 2021 abbiano subito una diminuzione di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019;
- la categoria catastale degli immobili in cui si svolge l'attività sia la D/2.

Modalità di richiesta

Il credito d'imposta può essere richiesto dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, secondo le modalità previste dal provvedimento datato 16 settembre 2022 del direttore dell'Agenzia delle entrate (prot. n. 356194/2022).

In particolare, sarà necessario inviare, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato alla trasmissione delle dichiarazioni, una apposita autodichiarazione il cui modello è scaricabile dal sito dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione dell'autodichiarazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'autodichiarazione, viene rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del credito d'imposta.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della seconda ricevuta.

Con la risoluzione n. 53/E/2022 l'Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo "6982" denominato "*Credito d'imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell'IMU - articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21*".

IN SCADENZA LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770/2022 E DELLE RELATIVE RITENUTE

Il modello 770/2022 deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate:

- i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2021;
- i relativi versamenti;
- le eventuali compensazioni effettuate;
- il riepilogo dei crediti;
- gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

La presentazione del modello deve avvenire entro il 31 ottobre 2022.

Tale data rappresenta anche il limite massimo per "ravvedere" il mancato versamento delle ritenute e per non incorrere nel reato di omesso versamento delle stesse nel caso di superamento dei limiti normativamente previsti.

Reato di omesso versamento delle ritenute

Secondo quanto previsto dall'articolo 7, D.Lgs. 158/2015 il reato di omesso versamento di ritenute si configura nel caso in cui l'importo dovuto e non versato superi 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

La pena per chi non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, è la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Dalla lettura normativa si evidenzia che il reato si intende commesso qualora, non solo non si sia proceduto a versare le somme dovute a titolo di ritenute ma le stesse siano state al contempo dichiarate nel modello 770 o nelle certificazioni dei redditi.

Tuttavia la Corte Costituzionale, con sentenza n. 175 depositata il 14 luglio 2022, ha affermato l'illegittimità costituzionale sia dell'articolo 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 158/2015 nella parte in cui ha inserito le parole "*dovute sulla base della stessa dichiarazione o*", sia dell'articolo 10-bis, D.Lgs. 74/2000, nella parte in cui prevede la rilevanza penale dell'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d'imposta (c.d. modello 770).

Ne deriva che non costituisce più reato l'omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d'imposta c.d. modello 770 purché non risulti provato il rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti.

Tuttavia, nel caso in cui le certificazioni siano state rilasciate resta, per il sostituto, la commissione del reato qualora l'ammontare delle ritenute certificate e non versate superi la soglia dei 150.000 euro.

Si ritiene quindi che con il 31 ottobre ciascun sostituto debba riesaminare la propria posizione e provvedere nel caso al versamento delle ritenute omesse.

Modello 770 e ravvedimento operoso

La mancata presentazione del modello 770 può essere sanata attraverso la sua presentazione e il pagamento di opportune sanzioni, in particolare secondo il D.Lgs. 471/1997, alla mancata presentazione del modello si applica una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro.

Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento la sanzione si riduce e diviene pari al 60% - 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.

FORFETTARI: DAL 1° OTTOBRE 2022 FATTURE EMESSE NEI TERMINI ORDINARI

Lo scorso 1° ottobre 2022 è terminato il periodo transitorio previsto a seguito dell'introduzione dell'obbligatorio utilizzo della fattura elettronica per i contribuenti forfettari: la fattura dovrà infatti essere emessa, in via generale, entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La fattura elettronica dei forfettari

Come già comunicato in precedenza, l'articolo 18, comma 2, D.L. 36/2022 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti che hanno adottato il regime forfettario ovvero il regime dei minimi, così come per gli enti che applicano il regime agevolato 398/1991 (in particolare, le associazioni sportive dilettantistiche).

Si tratta di una introduzione progressiva, a partire dallo scorso 1° luglio 2022, sulla base della dimensione del contribuente; in particolare, l'obbligo riguarda i soggetti che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno nel caso di apertura della partita Iva, superiori a 25.000 euro.

Pertanto:

- dallo scorso 1° luglio 2022 l'obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda i soggetti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi nel 2021 per un importo superiore a 25.000 euro. Minimi, forfettari e associazioni che non hanno superato tale soglia hanno potuto continuare ad utilizzare i tradizionali sistemi di fatturazione;
- per verificare chi avrà obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 occorrerà verificare i ricavi/compensi relativi al 2022;
- dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo della e-fattura riguarderà tutti i forfettari/minimi/associazioni.

Il regime transitorio

Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile è punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.

Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

Per il solo III trimestre del 2022, le richiamate sanzioni non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

In altre parole, per le operazioni del III trimestre, viene assegnato un termine superiore per l'emissione della fattura elettronica:

- le operazioni effettuate nel mese di luglio potevano essere fatturate entro il 31 agosto scorso senza applicazione di sanzioni;
- quelle effettuate ad agosto potevano essere fatturate entro il 30 settembre;
- quelle effettuate a settembre potranno essere fatturate entro il 31 ottobre 2022.

Si evidenzia che dal 1° ottobre 2022 tale regime transitorio è cessato. Pertanto, le fatture relative ad operazioni effettuate a decorrere dal mese di ottobre 2022 dovranno essere emesse secondo le regole ordinarie, quindi:

- entro 12 giorni dall'effettuazione; oppure
- entro il 15 del mese successivo (per ottobre il 15 novembre) se si tratta di fatture differite.

AL DEBUTTO IL NUOVO REGOLAMENTO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Dallo scorso 31 agosto 2022, per effetto di quanto prevista dal D.Lgs. 39/2021 nell'ambito della Riforma dello sport, è operativo - in sostituzione del Registro telematico tenuto presso il Coni – il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito da Sport e Salute Spa (<https://registro.sportesalute.eu>).

Il nuovo Registro assolverà, quindi, in sostituzione del precedente Registro Coni, la funzione di certificazione della natura dilettantistica delle attività svolte dalle Asd/Ssd che risulteranno iscritte allo stesso.

Nei giorni precedenti alla sua entrata in vigore il Dipartimento dello sport ha pubblicato sul proprio sito web all'indirizzo:

<https://www.sport.governo.it/it/attivita-nazionale/registro-nazionale-delle-attivita-sportive-dilettantistiche/attivo-dal-31-agosto-2022-il-registro-nazionale-delle-attivita-sportive-dilettantistiche/>

il Regolamento che disciplina la tenuta, conservazione e gestione del nuovo Registro nazionale.

Si tratta di un documento, tuttavia, che presenta ancora numerose lacune atteso che la piena funzionalità del nuovo Registro dovrebbe verosimilmente realizzarsi quando entreranno in vigore anche le previsioni contenute nel D.Lgs. 36/2021, recentemente oggetto di importanti modifiche (data oggi prevista per il prossimo 1° gennaio 2023).

Tra i diversi temi ancora in sospeso, la possibilità di assolvere gli adempimenti lavoristici per gli addetti dello sport proprio attraverso il portale del nuovo registro, la possibilità di acquisire la personalità giuridica da parte delle Asd con l'iscrizione nel nuovo Registro e, infine, la possibilità di iscrivere nel nuovo Registro le cooperative sportive dilettantistiche e gli enti del Terzo settore (Ets) che svolgono organizzazione di attività sportive dilettantistiche ma non le società di persone.

È previsto che il Dipartimento per lo sport possa stabilire il versamento di una quota per l'iscrizione al Registro.

I requisiti per l'iscrizione nel nuovo Registro

- Statuto conforme al D.Lgs. 36/2021 (e fino al 31 dicembre 2022 all'articolo 90, L. 289/2002).
- Sede legale in Italia o in un Paese UE e sede operativa in Italia.
- Affiliazione ad un organismo sportivo riconosciuto dal Coni (Fsn, Eps, Dsa).
- Non essere articolazione territoriale di un organismo sportivo (no Comitati degli enti e federazioni) con eccezione per le articolazioni del Cusi (centro universitario sportivo italiano).
- Svolgimento di comprovate attività sportive, formative e didattiche.

Quanto alle procedure di iscrizione al nuovo Registro occorre distinguere tra:

- Asd/Ssd già iscritte nel Registro telematico Coni alla data del 23 agosto 2022;
- Asd/Ssd non ancora iscritte ad alcun Registro al 23 agosto 2022.

⇒ *Asd/Ssd già iscritte nel Registro telematico Coni alla data del 23 agosto 2022*

Ancorché per le Asd/Ssd già iscritte nel precedente Registro Coni la loro documentazione è stata fatta confluire in automatico dal vecchio Registro al nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche, per poter visualizzare e controllare i loro dati tali soggetti devono procedere autonomamente alla creazione di una nuova utenza all'interno del nuovo Registro.

Si tratta di una procedura agevole ma che richiede in primis la compilazione del modulo di richiesta account, contenente i dati del legale rappresentante della Asd/Ssd interessata all'iscrizione.

Si parte dall'indirizzo web <https://registro.sportosalute.eu/login/?next=/home/> nel quale compare la seguente schermata

Piattaforma che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021

Accesso utente

Nome utente *

02512740206

Password *

.....

*

ACCEDI

[HAI DIMENTICATO LA PASSWORD?](#)

[CREA UN'UTENZA COME LEGALE RAPPRESENTANTE DI ASD/SSD](#)

Contatti: registro@sportosalute.eu

[Regolamento e norme](#)

I legali rappresentanti delle Asd/Ssd già iscritte al Registro Coni prima del 23 agosto 2022, cliccano quindi sul tasto in homepage “Crea un’utenza come legale rappresentante di Asd/Ssd” e inseriscono il proprio Codice fiscale e quello dell’Asd/Ssd e del legale rappresentante.

A ogni iscritto deve essere obbligatoriamente associato un indirizzo di posta elettronica univoco al quale sono inviate tutte le comunicazioni del Dipartimento per lo sport, anche per il tramite di sport e Salute Spa, che si intenderanno così conosciute.

All’esito seguono la procedura guidata per la creazione della nuova utenza, che richiede di:

- compilare i dati anagrafici e di contatto del legale rappresentante;
- scaricare il modulo per la dichiarazione sostitutiva, firmarlo, compilarlo e ricaricarlo *online*;
- caricare il documento di identità del legale rappresentante;
- salvare e confermare il completamento della richiesta *account*.

A questo punto, l’utente riceve istruzioni per la creazione della *password* alla *e-mail* precedentemente comunicata, potendo così accedere all’area documentale nella quale verificare i dati inseriti.

⇒ *Asd/Ssd non ancora iscritte ad alcun Registro al 23 agosto 2022*

Per le Asd/Ssd non ancora iscritte ad alcun Registro alla data del 23 agosto 2022, la procedura provvisoria di nuova iscrizione prevede che gli Organismi sportivi affilianti (e cioè Fsn, Eps e Dsa) debbano inserire nella piattaforma il codice fiscale dell’Asd/Ssd regolarmente affiliata e il codice fiscale del relativo legale rappresentante.

Una volta avvenuto l'inserimento di questi dati nella piattaforma, il legale rappresentante della Asd/Ssd potrà così procedere alla creazione della propria utenza, secondo quanto in precedenza descritto per le realtà già iscritte al vecchio Registro Coni.

Eseguito l'accreditamento è possibile inserire le informazioni e caricare i documenti ma tale onere viene demandato dal Regolamento agli stessi Organismi sportivi affilianti.

Il necessario intervento dell'organismo sportivo affiliante

“La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo sport su richiesta dell'associazione o della società sportiva dilettantistica per il tramite del proprio organismo sportivo o del CIP che deve provvedervi tempestivamente dal momento del ricevimento della documentazione, con modalità telematica sull'applicativo web messo a disposizione dal Dipartimento per lo sport attraverso la Società Sport e salute Spa, secondo le specifiche tecniche indicate nell'Allegato 1”.

Resta, quindi, compito dell'organismo sportivo affiliante:

- l'onere di attestare la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti all'associazione/società affiliata rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare in materia;
- garantire il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per tutto il periodo di iscrizione al Registro, inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all'associazione/società interessata di integrare i dati e/o la documentazione.

ESENZIONE E RIDUZIONE ALIQUOTA PER LE PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE SANITARIE NON CONVENZIONATE CON IL SSN

Con l'articolo 18 del cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022 convertito dalla L. 122/2022) vengono apportate rilevanti modifiche alla disciplina Iva riguardante le prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati, in particolare dalle strutture sanitarie non convenzionate.

Due sono nello specifico le aree di intervento:

1. la riscrittura del numero 18) dell'articolo 10, D.P.R. 633/1972 che disciplina l'ipotesi di esenzione da Iva per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;
2. la modifica al numero 120) della tabella A) parte terza allegata al D.P.R. 633/1972 che disciplina le fattispecie alle quali risulta applicabile l'aliquota Iva nella misura ridotta del 10%.

Le citate modifiche sono entrate in vigore lo scorso 22 giugno 2022.

Punto 18) articolo 10

La nuova versione	La versione precedente
<i>“18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo”</i>	<i>“18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”</i>

Per comprendere la portata della prima modifica è opportuno rammentare che l'esenzione da Iva in ambito sanitario promana da due previsioni contenute nell'articolo 10 e in particolare, il richiamato punto 18), oggetto di modifica da parte del recente Decreto Semplificazioni, e il successivo punto 19) che precisa il contesto nel quale dette prestazioni sanitarie vengono rese.

I soggetti del punto 19)

“19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali”

Prima delle recenti modifiche l'esenzione prevista per le prestazioni di ricovero e cura non veniva riconosciuta alle strutture sanitarie non convenzionate, che rendevano servizi a costi più elevati rispetto alle corrispondenti prestazioni rilasciate dal servizio pubblico anche per il fatto che l'erogazione dei servizi di cura avveniva tramite l'utilizzo di prestazioni esenti da parte di liberi professionisti sanitari e successivamente ribaltate al paziente in regime di imponibilità.

La situazione previgente

Libero professionista sanitario → fattura la prestazione sanitaria in esenzione alla clinica non convenzionata

Clinica non convenzionata → fattura la prestazione complessiva al paziente in regime di imponibilità

La dinamica in precedenza descritta, quindi, portava ad un aggravio del “costo” finale posto a carico del paziente che beneficiava delle prestazioni della struttura non convenzionata.

Con la modifica apportata dal D.L. 73/2022 viene quindi riconosciuta la possibilità di applicare anche alle strutture sanitarie non convenzionate l'esenzione, ovviamente alla sola parte riferibile alla prestazione sanitaria “*acquistata*” dal libero professionista sanitario e nel limite dell'importo dovuto allo stesso.

La situazione attuale

Libero professionista sanitario → fattura la prestazione sanitaria in esenzione alla clinica non convenzionata

Clinica non convenzionata → fattura la prestazione al paziente in regime di esenzione per la parte riferibile alla prestazione sanitaria e nei limiti di essa

La seconda modifica apportata dal Decreto Semplificazioni riguarda la misura dell'aliquota applicabile alle prestazioni di ricovero e cura che non rientrano espressamente tra quelle “*sanitarie*” le quali come detto possono godere dell'esenzione ai sensi dei punti 18) e 19) dell'articolo 10, Decreto Iva.

Numero 120) parte terza Tabella A

Nuova versione	Versione precedente
<i>“120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19)”</i>	<i>“120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari”</i>

Con la novella normativa, il Legislatore riconosce la possibilità di assoggettare ad aliquota ridotta nella misura del 10%:

- le prestazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18) e n. 19);
- le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, n. 19), e da case di cura non convenzionate;
- le prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, n. 19).

Esempio

1. la casa di cura riceve dal chirurgo una parcella di 5.000 euro in esenzione da Iva;
2. la casa di cura richiede al paziente un prezzo complessivo della prestazione di ricovero e cura (comprensiva quindi delle prestazioni di alloggio relative al soggetto accompagnatore del paziente) di 12.000 euro.

In virtù delle nuove previsioni normative, la casa di cura:

- fatturerà in esenzione 5.000 (riferiti alla componente pagata al chirurgo);
- assoggetterà a Iva (con aliquota 10%) i restanti 7.000

per un totale fattura al paziente di 12.700 euro.

SCADE IL PROSSIMO 15 NOVEMBRE 2022 LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2022

L'articolo 29, D.L. 17/2022, c.d. "*Decreto Energia*", pubblicato in G.U. n. 50 del 1° marzo 2022, ha riproposto per l'ennesima volta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:

- persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa;
- società semplici;
- società ed enti a esse equiparate di cui all'articolo 5, Tuir;
- enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale);
- soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Il versamento dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'14% e la redazione di apposita perizia di stima giurata andavano eseguiti entro la data del 15 giugno 2022.

La L. 34/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, nel convertire in legge il decreto Energia, ha modificato tale termine per la rideterminazione del valore prorogandolo dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022.

Pertanto, sulla base di quest'ultima disposizione, si potranno affrancare, sino al 15 novembre 2022, le partecipazioni e i terreni posseduti sempre alla data del 1° gennaio 2022, pagando l'14% del valore del terreno o della partecipazione alla data 1° gennaio 2022 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2022.

Condizioni per la validità della rivalutazione

Si ricorda che nel caso di versamento dell'intero importo o della prima rata oltre il predetto termine del 15 novembre 2022, la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l'eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti si rinvia a quanto già commentato nell'informativa pubblicata in prossimità della scadenza dello scorso 30 giugno.

IL CREDITO DI IMPOSTA PER GLI AUMENTI DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Considerato l'aumento dei prezzi dell'energia e del gas, l'ultimo provvedimento normativo (articolo 6, D.L. 115/2022, convertito dalla L. 142/2022) ha disposto il riconoscimento di un credito di imposta proporzionale all'incremento dei consumi di energia elettrica e di gas naturale anche per il III trimestre 2022. Il D.L. 144/2022 ha, inoltre, prorogato l'agevolazione anche per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Bisogna innanzitutto discriminare i soggetti beneficiari tra:

- imprese energivore: soggetti a forte consumo di energia elettrica, individuate dal Decreto Mise 21 dicembre 2017;
- imprese gasivore: soggetti che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 del Decreto Mite 541/2021 e che ha consumato nel I trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale pari a 1 gWh/anno, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
- imprese non energivore: soggetti titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW;
- imprese non gasivore: soggetti diversi dalle imprese a forte consumo di gas naturale.

Il beneficio, come chiarito dall'Agenzia delle entrate, è potenzialmente fruibile anche dalle imprese per le quali non è possibile quantificare l'incremento dei costi sostenuti nel 2022 rispetto a quelli sostenuti nel 2019. Per effettuare i conteggi bisogna prendere in esame le fatture di congruaggio dei consumi di ciascun periodo di riferimento e non le fatture in cui sono esposti acconti.



Nella presente informativa si analizzerà il contributo sotto forma di credito di imposta spettante alle imprese non energivore e non gasivore per il II trimestre, per il III trimestre e per i mesi di ottobre e novembre 2022.

I contributi per i rincari di energia per il II trimestre, il III trimestre e i mesi di ottobre e novembre

Per le imprese non energivore, titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 16,5kW è riconosciuto un credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica acquistata e utilizzata (al netto di imposte e sussidi) nel II e III trimestre 2022. L'agevolazione è stata recentemente concessa e incrementata al 30% anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, ampliando la platea dei beneficiari ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5kW. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo medio per kWh della componente energia abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

A titolo esemplificativo:

- prezzo medio componente energetica I trimestre 2022: 0,24556 € / kWh;
- prezzo medio componente energetica I trimestre 2019: 0,10516 € / kWh.

Incremento percentuale → 140% (quindi, superiore al 30%)

Se il costo sostenuto per la componente energetica nel II trimestre 2022 è pari a 11.205 euro, il credito di imposta spettante è pari a 1.680,75 euro (15% del costo sostenuto nel II trimestre 2022).

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha stabilito che i venditori di energia elettrica e di gas naturale che rifornivano le imprese sia nel 2019 sia nel 2022 debbano comunicare (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) l'incremento del costo e l'eventuale ammontare del credito di imposta spettante, a fronte di specifica richiesta da formulare da parte dell'impresa beneficiaria via pec.

Categoria	Periodo riferimento	Spettanza del credito di imposta	Calcolo del contributo
Imprese non energivore	II trimestre 2022	Incremento del 30% della componente energetica nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019	15% del costo sostenuto nel II trimestre 2022
Imprese non energivore	III trimestre 2022	Incremento del 30% della componente energetica nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 2019	15% del costo sostenuto nel III trimestre 2022
Imprese non energivore	ottobre – novembre 2022	Incremento del 30% della componente energetica nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019*	30% del costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022

* Rispetto al II e al III trimestre 2022, per i mesi di ottobre e novembre 2022 l'ambito soggettivo dei beneficiari è ampliato ai titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

Fac simile lettera da inviare al fornitore di energia elettrica

OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito d'imposta

TESTO: Con la presente, il sottoscritto, legale rappresentante / titolare della ditta, con sede in, codice fiscale, contratto di fornitura n. è a richiedere la comunicazione recante il calcolo dell'incremento del costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta per il III trimestre, che riporti:

- il prezzo medio della componente energetica nel II trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
- il prezzo medio della componente energetica nel II trimestre 2019 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
- l'elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi di cui alle precedenti lettere a) e b);
- il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b);
- se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerga un incremento del costo per kWh:
 - superiore al 30%, il valore del credito di imposta spettante al cliente;
 - inferiore al 30%, l'indicazione che per i soli punti di prelievo di cui alla lettera c) la condizione per accedere al credito di imposta non è verificata;
- l'indicazione che qualora l'impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito né il credito d'imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull'insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell'impresa.

In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti

Firmato, il legale rappresentante dell'impresa

I contributi per i rincari di gas naturale per il II trimestre, il III trimestre e i mesi di ottobre e novembre

Per le imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel II e III trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici.

L'agevolazione è stata recentemente concessa e incrementata al 40% anche per i mesi di ottobre e novembre 2022. Il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

A titolo esemplificativo:

- prezzo medio I trimestre 2022: 98,75 € / MWh;
- prezzo medio I trimestre 2019: 32,94 € / MWh.

Incremento percentuale → 199% (quindi, superiore al 30%)

Se il costo sostenuto per l'acquisto del gas consumato per usi diversi da quelli termoelettrici nel II trimestre 2022 è pari a 9.700 euro, il credito di imposta spettante è pari a 2.425 euro (25% del costo sostenuto nel II trimestre 2022).

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha stabilito che i venditori di energia elettrica e di gas naturale che rifornivano le imprese sia nel 2019 sia nel 2022 debbano comunicare (entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta) l'incremento del costo e l'eventuale ammontare del credito di imposta spettante, a fronte di specifica richiesta da formulare da parte dell'impresa beneficiaria via pec.

Categoria	Periodo riferimento	Spettanza del credito di imposta	Calcolo del contributo
Imprese non gasivore	II trimestre 2022	Incremento del 30% del gas consumato nel I trimestre 2022 rispetto al I trimestre 2019	25% del costo sostenuto nel II trimestre 2022
Imprese non gasivore	III trimestre 2022	Incremento del 30% del gas consumato nel II trimestre 2022 rispetto al II trimestre 2019	25% del costo sostenuto nel III trimestre 2022
Imprese non gasivore	ottobre – novembre 2022	Incremento del 30% del gas consumato nel III trimestre 2022 rispetto al III trimestre 2019*	40% del costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022

Fac simile lettera da inviare al fornitore di gas naturale

OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito d'imposta

TESTO: Con la presente, il sottoscritto, legale rappresentante / titolare della ditta, con sede in, codice fiscale, contratto di fornitura n. è a richiedere la comunicazione riportante il calcolo dell'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale e l'ammontare del credito d'imposta per il III trimestre, che riporti:

- a) l'informazione che l'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al II trimestre solare dell'anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019, assumendo come riferimento la media dei prezzi mensili del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), è superiore al 30%;
- b) il valore del credito di imposta spettante al cliente relativamente al gas consumato per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici nel III trimestre solare dell'anno 2022;
- c) l'elenco dei punti di riconsegna del gas naturale considerati nel conteggio di cui alla precedente lettera b);
- d) l'indicazione che i conteggi comunicati riguardano soltanto i punti di riconsegna di cui alla lettera c) e pertanto, qualora l'impresa sia titolare di ulteriori punti di riconsegna può tenere conto anche degli eventuali conteggi relativi agli ulteriori punti di riconsegna per la determinazione del credito di imposta dell'impresa.

In attesa di gentile riscontro, si porgono distinti saluti

Firmato, il legale rappresentante dell'impresa

L'utilizzo dei crediti di imposta nel modello F24

I crediti di imposta corrispondenti ai contributi spettanti devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 e non possono essere richiesti a rimborso. Sono previsti normativamente dei termini di scadenza per l'utilizzo dei crediti di imposta:

- quelli relativi al II trimestre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022;
- quelli relativi al III trimestre 2022 e quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 devono essere utilizzati entro il 31 marzo 2023.

L'utilizzo non prevede alcuna preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate: le risoluzioni n. 18/E/2022, n. 49/E/2022 e n. 54/E/2022 hanno istituito i seguenti codici tributo per le imprese non energivore e non gasivore:

- codice tributo 6963: credito di imposta energia II trimestre 2022;
- codice tributo 6964: credito di imposta gas II trimestre 2022;
- codice tributo 6970: credito di imposta energia III trimestre 2022;
- codice tributo 6971: credito di imposta gas III trimestre 2022;
- codice tributo 6985: credito di imposta energia ottobre e novembre 2022;
- codice tributo 6986: credito di imposta gas ottobre e novembre 2022.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline). I crediti sono utilizzabili senza la preventiva verifica di

rispetto di soglie di utilizzo di crediti fiscali e non sono tassati né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.



È prevista la facoltà (alternativa all'utilizzo diretto) di cedere i crediti di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Nella pratica da presentare all'Agenzia delle entrate per comunicare la cessione del credito è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità della documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti rilasciata da un soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a) e b), D.P.R. 322/1998.

Gli aspetti contabili e fiscali

I crediti di imposta rappresentano dei contributi in conto esercizio che vanno contabilizzati con riferimento al periodo di maturazione degli stessi e iscritti nella voce A5) del Conto economico.

I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi da cui maturano, sempre che il beneficio derivante dal credito, dalla detassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap e da altre eventuali agevolazioni non superi l'ammontare del costo sostenuto.

Esempio

Una impresa non energivora matura un credito di imposta relativo al III trimestre 2022 di 8.500 euro che utilizza in compensazione per versare l'Iva a debito del mese di ottobre (15.000 euro) alla scadenza del 16 novembre 2022. Le scritture contabili sono le seguenti:

a) al 30 settembre 2022, ultimo giorno del trimestre in cui è maturato il credito

Crediti compensabili in F24	a	Contributo conto esercizio non imponibile	8.500	8.500
-----------------------------	---	---	-------	-------

b) al 16 novembre 2022, data di addebito del modello F24

Debito Iva	a	Diversi	15.000	15.000
		Banca c/c		6.500
		Crediti compensabili in F24		8.500

Il credito dovrà essere poi esposto nel quadro RU del modello Redditi 2023 relativo al periodo di imposta 2022 in cui è maturato.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre al 15 novembre 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

17
ottobre

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

17 ottobre	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
25 ottobre	Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del III trimestre.
31 ottobre	Modello 770 Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate del modello 770/2022. Modello IVA TR Ultimo giorno per l'invio telematico dell'istanza di rimborso/compensazione del credito Iva relativo al terzo trimestre 2022. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra 12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.
15 novembre	Rivalutazione terreni e partecipazioni Scadenza del versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di terreni e partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2022 non in regime di impresa.

15 novembre	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
-------------------------------	---

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.